

L.C. N. 21/2023

Sent. n. 55/2023 pubbl. il 20/04/2023
Rep. n. 60/2023 del 20/04/2023

N. R.G. 51-1/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Maurizio ATZORI

- Presidente

Dott. Antonella RIMONDINI

- Giudice

Dott. Alessandra MIRABELLI

- Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 51-1/2023 rg. PU da

Lavasciuga S.n.c. di Petrosino Tecla e Zoboli Luca, c.f. e p. iva 02626311209 con sede

legale in [REDACTED] persona del Liquidatore,

Dott. Riccardo Bonetti

ricorrente

Con ricorso depositato in data 9 marzo 2023, Lavasciuga S.n.c. di Petrosino Tecla e Zoboli Luca ha presentato nella persona del Liquidatore - nominato con decreto del 27 settembre 2022, il Tribunale di Bologna - domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I - Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare - purché compatibili - le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza - artt. 26 e ss. CCI).

pagina 1 di 7

Firmato Da: MIRABELLI ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 642c7c9ebaf02c187e134eaf19dc91e
Firmato Da: ATZORI MAURIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1aee18



Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di specie la documentazione depositata dal debitore appare coerente le previsioni indicate dall'art. 39, I comma, CCI (dichiarazioni fiscali IRAP e IVA degli ultimi tre esercizi, certificazione dei debiti fiscali, situazione patrimoniale della società, elenco nominativo dei creditori).

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c) CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI in quanto la debitrice, *“impresa minore”*, dalla documentazione contabile prodotta, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in ragione dei limiti dimensionali.

La domanda, pertanto, può essere accolta.



La liquidazione controllata della società istante comporta l'apertura della medesima procedura anche a carico dei soci illimitatamente responsabili Petrosino Tecla e Zoboli Luca ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 e 256 CCI.

Il fatto che gli stessi siano già stati dichiarati falliti avanti al Tribunale di Modena in estensione al fallimento di Stireria Tecla di Zoboli e Petrosino S.n.c. con sede legale in Nonantola (MO), Via Chiesa Redù n. 21 (c.f. 01630630364) con sentenza n. 53/2022 del 1° luglio 2022 non impedisce la declaratoria di apertura della procedura minore nei loro confronti (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16951 del 10/08/2016 secondo cui la coesistente competenza di due diversi tribunali a pronunciarsi sul fallimento del medesimo debitore "determina un conflitto, reale o virtuale, la cui regolazione dovrà avvenire solo dopo la dichiarazione di fallimento, alla stregua dell'art. 9 ter l.fall., tenuto conto della prevenzione che permette, nel frattempo, di dichiarare il fallimento ove se ne accertino i presupposti"), ma comporta solo, ai sensi dell'art. 30 CCI (che riproduce peraltro il testo dell'art. 9 ter l. fall.), che nei loro confronti il procedimento concorsuale prosegue nelle forme disciplinate dalla legge fallimentare avanti a tale Tribunale che si è pronunciato per primo; ne consegue che, nonostante l'apertura della liquidazione controllata dei soci della società odierna ricorrente, i creditori personali dei soci o della società Lavasciuga S.n.c. per la responsabilità sussidiaria dei soci dovranno insinuarsi al passivo del fallimento personale di Petrosino e Zoboli pendente avanti al Tribunale di Modena, che presiede altresì alla liquidazione dei relativi beni. A tale Tribunale gli atti vanno quindi trasmessi per la prosecuzione ai sensi del disposto dell'art. 30 CCI.

La ricorrente ha descritto il patrimonio di cui è titolare, caratterizzato da una modesta cassa contanti e un complesso di beni aziendali che dovranno essere liquidati in coordinamento con le altre procedure concorsuali indicate in ricorso (fallimento di Stireria Tecla S.n.c. e liquidazione controllata di Ozonwash S.r.l.s. in liquidazione).

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Va considerato inoltre che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di cui all'art. 1, 1 comma, CCI di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla



liquidazione controllata dispone: *“l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale”*). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 e 281, II comma, CCI in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura. L'unica differenza pare rappresentata dalla possibilità, in caso di liquidazione controllata, di dichiarare l'esdebitazione anche d'ufficio (ex art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCI per l'esdebitazione nella liquidazione giudiziale – l'istanza del debitore.

Va fin da ora rilevato che, trattandosi di società, le condizioni di cui all'art. 280 CCI, sulle quali il Liquidatore dovrà prendere posizione ai fini della pronuncia di esdebitazione, dovranno sussistere nei confronti dei legali rappresentanti ex art. 278, IV comma, CCI.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI. Nella fattispecie in esame la previsione di legge può essere rispettata in quanto è da escludersi la proponibilità di un'azione di responsabilità nei confronti dei soci-amministratori, già falliti personalmente presso il Tribunale di Modena e la liquidazione risulta caratterizzata esclusivamente dalla vendita dei beni aziendali congiuntamente alle altre due procedure modenesi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **Lavasciuga S.n.c. di Petrosino Tecla e Zoboli Luca, c.f. e p. iva 02626311209** con sede legale in [REDACTED]

nonché dei suoi soci illimitatamente responsabili:

Luca Zoboli,

(c.f. ZBLLCU62D21F257S)

Regina Tecla Petrosino,

(c.f.

PTRTL65P47F693U)



Dispone

con riferimento ai soci, la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena ai sensi del disposto dell'art. 30 CCI per la prosecuzione, nella procedura fallimentare *ivi* pendente, della liquidazione dei relativi beni, dell'accertamento dei crediti e della ripartizione dell'attivo

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;

nomina

Liquidatore la dott.ssa Maria Teresa Farneti dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

alla società debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori, se non già allegati al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della società debitrice e ai creditori della società debitrice risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori della società ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex* art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande e avvisandoli che gli eventuali crediti nei confronti dei soci per la responsabilità sussidiaria degli stessi, saranno accertati esclusivamente nell'ambito della procedura fallimentare n. 53/2022 Tribunale di Modena, in cui dovranno essere quindi presentate le relative domande di insinuazione;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della società debitrice e rediga il programma di liquidazione *ex* art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;



- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta alla società debitrice, ai suoi soci ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione della società e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it e la pubblicazione della sentenza medesima presso il registro delle imprese.

Si comunichi all'OCC e al Liquidatore.



Sent. n. 55/2023 pubbl. il 20/04/2023
Rep. n. 60/2023 del 20/04/2023

*Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 11 aprile 2023*

Il Giudice relatore
Alessandra Mirabelli

Il Presidente
Maurizio Atzori

Depositato in Cancelleria

il 20/04/23



IL FUNZIONARIO
Dr. DANIELA PANDONETTI

Tabulicamate



1

2

3

4